



# Elba Assicurazioni S.p.A.

## POLIZZA FIDEIUSSORIA PER CAUZIONE



\* 1 0 0 1 0 2 7 2 4 1 \*

Garanzia fideiussoria n. <b>1027241</b>	Codice controllo <b>21</b>	Rilasciata da: Agenzia di Cod. <b>023</b> Prov. <b>MI</b> Subag. <b>599</b>	<b>GALGANO SPA - Milano</b>	Codice rischio <b>132</b>
Contraente (Obbligato Principale) <b>NIKE SRL</b>			C.F. / P.Iva <b>06644151000</b>	
Sede <b>ROMA</b>	Indirizzo <b>VIA DELL'ESPERANTO, 74</b>		Cap <b>00144</b>	Prov. <b>RM</b>
Ente Garantito <b>REGIONE LAZIO</b>	Indirizzo <b>Via Cristoforo Colombo,212</b>		CAP <b>00145</b>	Prov <b>RM</b>
Durata del contratto anni <b>10</b> e giorni <b>2</b>	Effetto <b>8 / 3 / 2017</b>	Scadenza <b>8 / 3 / 2027</b>		
	Proroghe <b>Premio unico</b>	Decorrenza proroghe (vedi art.1 delle CGA)		

### Oggetto dell'assicurazione

La Società Elba Assicurazioni S.p.A., domiciliata in Milano (MI), Via Mecenate N.90, in seguito denominata Società, alle condizioni di legge ed a quelle generali e particolari previste dalla presente polizza, garantisce l'Ente Garantito, fino alla concorrenza dell'importo garantito, il risarcimento dei danni che gli derivassero dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente verso l'Ente Garantito per la causale riportata nella "Garanzia Prestata".

### Garanzia Prestata

Polizza ai sensi del D.G.R. n° 610/15 a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di recupero dei R.A.E.E. ex art. 205 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ed ex L.R. n°27 del 09/07/1998 – Vedasi Allegato GE.

€ **308.550,00** al tasso lordo **0,721%**  
Euro **trecentototomilacinquecentocinquanta/00**

### Condizioni Particolari

=====

Sono operanti i seguenti allegati: **GE**

	Netto	Accessori	Spese	Imponibile	Imposte	Totale euro
<b>PREMIO</b>	<b>16.481,48</b>	<b>3.296,30</b>	<b>0,00</b>	<b>19.777,78</b>	<b>2.472,22</b>	<b>22.250,00</b>
<b>PROROGHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(vedi art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione)

Dichiaro di aver ricevuto oggi 8/3/2017 l'importo di € **22.250,00** a favore di ELBA ASSICURAZIONI S.p.A.

L'ESATTORE

Emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il **8/3/2017**

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235. La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da CNIPA (www.cnipa.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di Elba Assicurazioni (www.elbassicurazioni.it), selezionando "Cauzioni" e, nella pagina successiva, "Verifica Firma Digitale" e digitando poi il numero di polizza e il "Codice controllo" riportati su questo documento.



# POLIZZA FIDEIUSSORIA NUMERO 1027241

Per cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici (ai sensi della Legge 10.6.1982, n. 348 -G.U. del 14.6.1982, n. 161)

**Definizioni:** **Ditta obbligata (Contraente)** L'impresa nel cui interesse la Società si costituisce fidejussore. **Ente garantito (Beneficiario)** Il beneficiario della garanzia.  
**Società** L'Elba Assicurazioni S.p.A.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### RAPPORTI CON L'ENTE GARANTITO

Premesso che a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal contraente nei confronti dell'Ente garantito e specificati nella causale retroindicata è richiesta la costituzione di una fideiussione assicurativa, la sottoscritta Società con la presente si costituisce fideiussore solidale con il Contraente, fino alla concorrenza dell'Importo garantito precisato nel frontespizio, per le somme che potranno essere dovute dal Contraente stesso per il mancato adempimento dei propri obblighi.

La Garanzia avrà efficacia fino a svincolo da parte dell'Ente garantito.

L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà essere, in nessun caso, opposto all'Ente garantito.

La Società verserà, a semplice richiesta scritta dell'Ente garantito ed entro il termine dal medesimo indicato, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza del Contraente, nei limiti del massimale di garanzia.

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1944 C.C. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 C.C.

Spese, imposte ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia non saranno posti a carico dell'Ente garantito.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della presente polizza.

### RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

#### Art. 1- Durata-Calcolo del premio-Supplementi di premio

Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi del successivo art. 2, in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.

In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito alla Società.

In caso di maggior durata e, comunque fino a quando il Contraente non avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi indicati nel successivo art.2, lo stesso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con la periodicità indicata nella tabella Eventuali proroghe.

#### Art. 2-Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio

Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito con annotazione di svincolo;
- oppure una dichiarazione dell'Ente garantito che liberi la società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 1, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

**Il Contraente**



**Il Garante**  
**ELBA ASSICURAZIONI S.P.A.**  
**(Giuseppe Porta)**

*Giuseppe Porta*

### APPROVAZIONI SPECIFICHE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli: 3 (Deposito cautelativo); 4 (Rivalsa - Surrogazione - rinuncia alle eccezioni comprese quelle di cui all'art. 1952 C.C.); 7 (Foro Competente).

**Il Contraente**

### INFORMATIVA PRECONTRATTUALE E AUTORIZZAZIONE ALLE COMUNICAZIONI ANCHE CON TECNICHE A DISTANZA

Il Contraente dichiara di avere ricevuto prima della sottoscrizione della polizza le condizioni di assicurazione quale Informativa precontrattuale ai sensi e agli effetti dell'art. 30 del Reg. ISVAP n. 35 del 26/05/2010 e di autorizzare specificatamente, ai sensi e agli effetti dell'art. 38 del Reg. ISVAP n. 35 del 26/05/2010 e dell'art. 7 del Reg. IVASS n. 8 del 03/03/2015, le comunicazioni anche mediante tecniche a distanza.

**Il Contraente**

### CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI COMUNI E SENSIBILI

Ai fini degli artt. 23, 26 e 43 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manifesto specifico consenso: al trattamento anche consistente nel trasferimento e nella comunicazione alle categorie di soggetti terzi specificati nella informativa, dei miei dati personali ed, eventualmente, anche di quelli sensibili e al trasferimento dei dati di cui sopra all'estero, anche verso Stati non appartenenti all'Unione Europea; che siano strettamente finalizzati all'esercizio dell'impresa organizzata per fornire i servizi assicurativi oggetto di contratti che mi riguardano e avvengano in conformità dell'informativa resami da Elba Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come riportata nell'allegato relativo alla tutela dei dati personali (Mod. ELB97 - Edizione 04/2011). Prendo atto che senza il presente consenso, Elba Assicurazioni S.p.A. NON POTRA' FORNIRMI in tutto o in parte i servizi e/o prodotti assicurativi oggetto del presente contratto.

Luogo e data **GALGANO SPA - Milano, 8/3/2017**

**Il Contraente**

Inoltre, NON ACCONSENTO al trattamento dei miei dati comuni da parte di Elba Assicurazioni S.p.A. o di altre società del Gruppo (società controllanti, controllate o collegate anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), per iniziative di informazione e promozione commerciale di propri prodotti e servizi e per rilevazioni sulla qualità del servizio e dei bisogni della clientela. Sono consapevole che il consenso è del tutto FACOLTATIVO.

Luogo e data **GALGANO SPA - Milano, 8/3/2017**

**Il Contraente**



Cognome **PORTA**  
 Nome **GIUSEPPE**  
 nato il **21/11/1958**  
 (atto n. **4826 p. 1 c. A 1958**)  
 a **TORINO (TO)**  
 Cittadinanza **ITALIANA**  
 Residenza **PAVIA**  
 Via **VIA MONFERRATO 2/B**  
 Stato civile **=====**  
 Professione **=====**  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura **1.76**  
 Capelli **ERIZZOLATI**  
 Occhi **AZZURRI**  
 Segni particolari.....



## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DEL FIDEJUSSORE

resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000

Il sottoscritto Giuseppe Porta nato a Torino (Italia) il 21/11/1958, nella sua qualità di Dirigente Procuratore di Elba Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano (MI) – Via Mecenate 90 (autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzioni ed Altri Danni ai Beni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 03 giugno 2008), consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA

Che, in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 27/05/2015 come da copia conforme all'originale a certificazione del Dott. Claudio Caruso Notaio in Milano, Repertorio n° 9405, è legittimato ad esercitare atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare a sottoscrivere fidejussioni per tipologia e importi richiesti.

Elba Assicurazioni S.p.A.  
(Giuseppe Porta)





# Elba Assicurazioni S.p.A.

ALLEGATO GE

**POLIZZA** 1027241 Agenzia 023 - GALGANO SPA - Milano Data di emissione 8/3/2017  
Contraente **NIKE SRL** P.I./C.F. **06644151000**

LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE CHE DISCIPLINANO I "RAPPORTI CON L'ENTE GARANTITO" SI INTENDONO INTEGRALMENTE SOSTITuite DA QUELLE DI SEGUITO RIPORTATE.

## PREMESSO:

1. Con Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio del 21/12/2016, la Società NIKE SRL, con sede legale in Roma alla via dell'Esperanto,74, codice fiscale e partita I.v.a. 06644151000, è stato autorizzato il rinnovo e la modifica sostanziale - ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed ex L.R. n° 27 del 09.07.1998, relativi all'impianto di recupero dei R.A.E.E. sito in Località Santa Palomba-Comune di Roma-Via della Stazione di Pavona,126.
2. Ai sensi della normativa vigente, l'esercizio dell'attività di cui al punto 1) è subordinato alla presentazione di idonea garanzia in favore della Regione Lazio, a copertura delle spese conseguenti ad eventuali operazioni di gestione rifiuti, compresi la bonifica ed il ripristino, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente, in dipendenza dell'attività svolta.
3. La sopracitata autorizzazione regionale determina in complessivi Euro 308.550,00 (euro trecentoottomilacinquecentocinquanta/00) l'importo della garanzia finanziaria da prestarsi, così come previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 29 sexties comma 9-septies e secondo le modalità richiamate nella D.G.R. 239/2009.
4. La presente garanzia ha durata di 10 anni dalla data di emissione, ovvero sino al 08/03/2027. Spirato il suddetto termine, la garanzia conserverà efficacia per ulteriori 2 anni e potrà essere escussa limitatamente alle eventuali inadempienze commesse nel periodo di durata su indicato.

Tutto ciò premesso:

## ART. 1 - COSTITUZIONE DELLA GARANZIA:

La sottoscritta ELBA ASSICURAZIONI SPA, iscritta all'albo delle Imprese n. 1.00167 (in seguito denominata Società), autorizzata all'esercizio delle assicurazioni ed in particolare nel Ramo Cauzione a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici, con provvedimento ISVAP n 2610 del 03-06-2008 e quindi in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, con sede legale in MILANO - Via MECENATE, 90 - C.F.05850710962, con la presente polizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del c.c., si costituisce fideiussore della ditta NIKE SRL con sede legale in Roma alla via dell'Esperanto,74, codice fiscale e partita I.v.a. 06644151000 e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore della Regione Lazio in rispetto degli obblighi ad essa derivanti dall'autorizzazione di cui alle premesse, nonché da leggi, regolamenti, eventuali convenzioni ed ulteriori provvedimenti adottati da altri enti ed organi pubblici, anche di controllo, fino all'importo di cui al punto 3 delle premesse.

## ART. 2 - DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA:

La presente garanzia è costituita a fronte delle somme che la Ditta autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero dei R.A.E.E. sito in Località Santa Palomba-Comune di Roma-Via della Stazione di Pavona,126 di cui all'autorizzazione in premessa richiamata fosse tenuta a corrispondere a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse ad eventuali operazioni di gestione rifiuti, compresi la bonifica ed il ripristino, nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in conseguenza delle eventuali inadempienze emerse in dipendenza dell'attività svolta e determinati da qualsiasi atto o fatto doloso o colposo nel periodo dell'efficacia della garanzia stessa.

## ART. 3 - DURATA E EFFICACIA DELLA GARANZIA:

- a) La presente garanzia ha durata di 10 anni dalla data di emissione, ovvero sino al 08/03/2027. Spirato il suddetto termine, la garanzia conserverà efficacia per ulteriori 2 anni e potrà essere escussa limitatamente alle eventuali inadempienze commesse nel periodo di durata su indicato;
- b) Sei mesi prima della scadenza del termine di durata la Società Valuterà l'eventuale rinnovo della garanzia in relazione alla durata residua dell'autorizzazione restando inteso che l'eventuale mancato rinnovo, di per sé, non costituirà motivo di escussione.

## ART. 4 - ESCUSSIONE DELLA GARANZIA:

- a) Qualora il Contraente non abbia provveduto a quanto da esso dovuto, ai sensi dell'autorizzazione di cui al punto 1 delle premesse e sussistano quindi i presupposti per l'escussione della garanzia finanziaria, anche dopo la scadenza, il dirigente regionale competente, con atto da comunicare alla Società e al Contraente, dispone motivatamente il pagamento della garanzia e la misura della somma, sino all'importo garantito con il presente atto. Il Pagamento dovrà essere eseguito dalla Società entro 30 gg dalla comunicazione del provvedimento dirigenziale, senza opporre eccezione alcuna;
- b) Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l'importo garantito si riduce automaticamente della quota relativa all'importo pagato; per la differenza la polizza rimane valida sino all'avvenuta liberazione della Regione ai sensi e nei termini di cui agli artt. 1 e 2.

## ART. 5 - RINUNCIA ALLA PREVENTIVA ESCUSSIONE DELLA GARANZIA:

Mod. ELB99 - Ed. 01/08

Pag. 1 di 2

**ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO**



Elba - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.  
Sede Sociale e Direzione Generale: Via Mecenate, 90 - 20138 Milano (MI) Tel. 02 92885700 Fax 02 92885749  
Cap. Soc. Euro 6.680.000,00 - C.F./Partita IVA n. 05850710962 - R.E.A. 1878095.  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008, iscrizione Albo delle Imprese n. 1.00167  
www.elbassicurazioni.it - www.elbassicurazioni.com - elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it



# Elba Assicurazioni S.p.A.

ALLEGATO GE

---

<b>POLIZZA</b>	<b>1027241</b>	Agenzia	<b>023 - GALGANO SPA - Milano</b>	Data di emissione	<b>8/3/2017</b>
Contraente	<b>NIKE SRL</b>			P.I./C.F.	<b>06644151000</b>

---

La società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi dell'articolo 1944 c.c.

**ART. 6 PAGAMENTO DEL PREMIO E ALTRI ONERI:**

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi da parte del Contraente, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e il Contraente non possono essere opposti all'Ente Garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso. Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente garantito anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

**ART. 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI:**

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra il Beneficiario della presente garanzia, il Contraente e la Società devono essere effettuate esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.


**ART. 8 - FORO COMPETENTE:**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente atto, tra l'Ente Garantito e la Società è competente l'Autorità Giudiziaria di Roma.

**Il Contraente**

---

**Elba Assicurazioni S.p.A.**  
**(Giuseppe Porta)**



---

